

Comune di Barisciano

Provincia dell'Aquila

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 11-07-2020

Oggetto:	APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL D.L. 17-03-2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 27 DEL 24-04-2020 - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO.
-----------------	---

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di luglio alle ore 10:30, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI PAOLO FRANCESCO	P	MARZARO ADRIANO	P
CALVISI GIUSEPPE	P	CORTESI ALESSANDRO	P
BULSEI ANNA	P	PACIFICO ROBERTA	P
MAIEZZA CARLO	P	COLAIANNI MAURO	P
PEZZI MAURO	A	MATERGIA TONINO	A
BERNARDI DANIELE	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Comunale Signor MASCIOLETTI ANNA LUCIA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DI PAOLO FRANCESCO in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nominati scrutatori i Signori:

Considerato che con l'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), dal 1 gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU – TASI e TARI;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»

Visto l'art. 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recita: “a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 1093 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) nel modificare l'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013 ha prorogato la possibilità per i comuni di determinare la TARI sulla base del criterio medio – ordinario (vale a dire in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti);”;
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie prevista per l'anno.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 06/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;

Vista la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1 comma 527), che ha attribuito ad ARERA (Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente) compiti di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani e assimilati.

Viste le delibere di ARERA n. 443 e n. 444 del 31 ottobre 2019, in cui si definiscono i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e sulla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, introducendo il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Tale metodo ha l'obiettivo di omogeneizzare le tariffe in tutto il territorio nazionale.

Ogni eventuale variazione dovrà essere giustificata da un corrispondente miglioramento di qualità del servizio o dall'attivazione di nuovi servizi per i cittadini.

Visto che nella su richiamata delibera di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 si stabilisce che **l'Ente Territorialmente Competente** deve trasmettere tempestivamente ad ogni Comune il PEF di propria competenza, opportunamente disaggregato per il territorio comunale di pertinenza, validato e determinato per consentire i successivi adempimenti inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria.

Vista la nota di approfondimento dell'IFEL del 02-03-2020 che chiarisce: l'ente territorialmente competente (ETC): ha il compito di validare il PEF verificando "la completezza", "la coerenza" e "la congruità" dei contenuti, anche attraverso un soggetto "dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore" (co. 6.3). L'ETC, inoltre, "assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio" (co. 4). Correlando quest'ultima espressione con la clausola di salvaguardia costituita dal comma 6.6 ("Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"), emerge con assoluta chiarezza il fatto che le "pertinenti determinazioni" dell'ETC corrispondono alla necessaria ed usuale "approvazione" del PEF in sede locale, elemento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe applicabili. L'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO), se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi".

Dato atto che i criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti.

Visto che con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge n. 27 del 24/04/2020 è stato disposto lo slittamento del termine al 31 Luglio 2020 per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 da parte degli Enti Locali, pertanto, si ritiene altresì prorogato il

termine per l'approvazione delle tariffe TARI e del relativo regolamento (art. 53, comma 16 della Legge 388/2000);

Visto l'art. 107 comma 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che testualmente recita:

“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottata per l'anno 2019, anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal (PEF) per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021.

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2020 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della componente TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Ritenuto di prevedere, a norma dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 e limitatamente all'anno 2020, una riduzione pari al 100 % sia della quota fissa, sia della quota variabile della tariffa per le seguenti categorie di utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo:

2.1-USO NON DOMESTICO-MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU
2.4-USO NON DOMESTICO-ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
2.5-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE
2.6-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
2.10-USO NON DOMESTICO-NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
2.12-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
2.13-USO NON DOMESTICO-CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
2.14-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
2.15-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
2.16-USO NON DOMESTICO-RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
2.17-USO NON DOMESTICO-BAR,CAFFE`,PASTICCERIA

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 9.249,08 e che tale somma trova copertura con i fondi inseriti nel Capitolo 2481 del redigendo bilancio 2020 "Fondo per esercizio funzioni fondamentali";

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%

Tenuto conto che il Comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distinto per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e la scadenza con allegato modello F24 di pagamento precompilato;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC componente TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente e successive modificazioni ed integrazioni";

Stabilito che:

- 1) Per le utenze domestiche occupate da residenti è stato attribuito un numero di componenti della famiglia pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale all'01-01-2020.
- 2) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti, nonché quelle tenute a disposizione da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stato attribuito, **ai fini dell'approvazione della tariffa il numero di componenti dichiarati dal contribuente, in mancanza di dichiarazione il numero di componenti è pari a due.**

Considerato che, per l'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze **entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.**

Richiamato l'art. 107 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con la Legge n. 27 del 24-04-2020, il quale dispone che il Comune, può approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) anno 2020;

Visti i prospetti allegati che riportano le misure delle tariffe per l'anno 2020 rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, recante: Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Segretario Comunale prende atto che la seduta è anche registrata e che, allorché sarà disponibile e

gli sarà consegnata la sbobinatura, questa sarà allegata al verbale della seduta che in ogni caso sarà da lei redatto.

Con voti espressi in forma palese:

Votanti n. 9, favorevoli n. 7, contrari n. 2 (cons. Colaianni e Pacifico),

DELIBERA

- 1) di **dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019**, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2019 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge n. 27 del 24-04-2020, come risultanti da **prospetti allegati "A" e "B"**;
- 3) di **concedere** una riduzione pari al 100 % sia della quota fissa, sia della quota variabile della tariffa e limitatamente all'anno 2020 per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

2.1-USO NON DOMESTICO-MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU
2.4-USO NON DOMESTICO-ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
2.5-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE
2.6-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
2.10-USO NON DOMESTICO-NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
2.12-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
2.13-USO NON DOMESTICO-CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
2.14-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
2.15-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
2.16-USO NON DOMESTICO-RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
2.17-USO NON DOMESTICO-BAR,CAFFE`,PASTICCERIA

- 4) di **dare atto** che l'onere per la riduzione del tributo per le utenze non domestiche sopra riportate è stato stimato in € 9.249,08 e trova copertura con i fondi inseriti nel Capitolo 2481 del redigendo bilancio 2020 "Fondo per esercizio funzioni fondamentali";
- 5) di **provvedere** entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 secondo la nuova metodologia di ARERA, descritta nella delibera n. 443/2019;
- 6) che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021;
- 7) di **dare atto** altresì che alle tariffe applicate dal Comune dal 1 gennaio 2020, è stato applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;
- 8) di **stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2020 in tre rate**:
 - la prima entro il 15 settembre 2020;
 - la seconda entro il 15 ottobre 2020;
 - la terza entro il 1° dicembre 2020, ferma restando la possibilità per il contribuente

di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, mediante il modello di pagamento F24;

- 9) di **dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 06/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;
- 10) di **trasmettere** al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, la deliberazione di cui all'oggetto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
- 11) di **incaricare** il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Di dichiarare, con separata votazione avente medesimo esito della precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to DI PAOLO FRANCESCO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa ANNA LUCIA MASCIOLETTI

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 D.Lvo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to TINARI LUCIA

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 D.Lvo n. 267/2000.

IL RAGIONIERE

F.to DEL COTTO BRUNA

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14-07-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Barisciano, li 14-07-2020


IL MESSO

F.to DI PAOLO VITTORIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Barisciano, li 07/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA
			Euro/mq Anno
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	1	0,448035
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	2	0,525695
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	3	0,597380
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	4	0,645171
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	5	0,663092
T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	6+	0,657118

TASSA SUI RIFIUTI TARI AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER L'ANNO 2020

	ATTIVITA'	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	Totale
		Euro/mq Anno	Euro/mq Anno	
T0101	Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto	0,469670	1,366062	1,835732
T0102	Campeggi distributori di carburanti	0,712603	2,059849	2,772452
T0103	Stabilimenti balneari			
T0104	Esposizioni autosaloni	0,842167	2,447080	3,289247
T0105	Alberghi con ristorante	0,825972	2,398676	3,224648
T0106	Alberghi senza ristorante	1,376620	4,039026	5,415646
T0107	Case di cura e riposo			
T0108	Uffici agenzie studi professionali	1,457597	4,243398	5,700995
T0109	Banche ed istituti di credito	0,712603	2,097497	2,810100
T0110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria	1,522380	4,431635	5,954015
T0111	Edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze	1,651944	4,829622	6,481566
T0112	Attività artigianali tipo botteghe	1,263251	3,684065	4,947316
T0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,473792	4,291801	5,765593
T0114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,664016	1,946907	2,610923
T0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,085100	3,178515	4,263615
T0116	Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub	4,486162	13,106669	17,592831
T0117	Bar caffè pasticceria	3,546821	10,353031	13,899852
T0118	Supermercato pane e pasta macelleria	2,753240	8,067297	10,820537
T0119	Plurilicenze alimentari e/o miste			
T0120	Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio			
T0121	Discoteche night club			

